



Statuto e Regolamento di attuazione

Approvato dal
Consiglio Nazionale UILPA il 12 ottobre 2014



Statuto

Approvato dal Consiglio Nazionale UILPA
il 12 ottobre 2014

1. Le norme generali	pag.	5
2. La struttura organizzativa	pag.	17
3. L'attività amministrativa, interventi sulle strutture	pag.	45
4. Le norme disciplinari	pag.	49
5. Le norme finali e transitorie	pag.	51

PARTE PRIMA

LE NORME GENERALI

Titolo I

La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 Denominazione

È costituita l'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione (UILPA), sindacato democratico ed unitario dei lavoratori e lavoratrici delle Amministrazioni centrali dello Stato, degli Enti pubblici, delle Agenzie, dei Corpi nazionali della sicurezza e del soccorso pubblico, delle Società, Enti ed Amministrazioni di interesse pubblico o con pubbliche finalità (come dettagliato nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto), associati, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose e politiche, per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali ed etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà. La UILPA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

L'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) e, per tramite di essa, in sede internazionale alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.S.I.) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.).

La UILPA, inoltre, aderisce a livello internazionale al Sindacato mondiale dei dipendenti pubblici “Pubblici Servizi Internazionale” (P.S.I.), nonché a livello europeo alla “Federazione Europea Pubblici Servizi” (E.P.S.U.).

Negli atti ufficiali l’Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione assume la denominazione “UILPA”.

La sede della UILPA è in Roma.

Art. 2 **Scopi**

La UILPA rappresenta – a livello locale, territoriale e regionale, nazionale, europeo ed internazionale – i lavoratori e le lavoratrici delle Amministrazioni e degli Enti indicati nel precedente articolo 1 (come dettagliato nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto) ed esercita questa rappresentanza in ogni campo e nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sociale.

A questo fine la UILPA, in stretto raccordo con la UIL, pone in essere e persegue forme ed iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di servizio di tutti i lavoratori dei diversi settori dalla medesima organizzati. La UILPA, nell’ambito dell’azione complessiva della UIL, promuove, negli ambiti tematici che gli sono propri, la concertazione con le amministrazioni pubbliche di livello nazionale e le istituzioni dell’Unione Europea, affermando, anche in questo modo, la sua rappresentatività e sviluppando appieno la sua capacità di proposta, di iniziativa e di mobilitazione.

La UILPA si prefigge di:

- a) promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall’età, dal sesso, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione, dal-

le opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini;

- b) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro anche mediante la partecipazione dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- c) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- d) concorrere alla piena funzionalità nel nostro Paese di una Pubblica Amministrazione efficiente, attenta alle necessità dei cittadini, capace di leggere le istanze sociali e di porsi in sintonia con esse, anche grazie all'apporto dei lavoratori impegnati in questo contesto, la cui professionalità, dedizione, spirito di abnegazione costituiscono davvero un'opportunità di miglioramento della capacità di azione e di conseguimento di positivi risultati;
- e) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini, all'interno della complessiva strategia della Uil, perseguendo la ricomposizione degli interessi dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;
- f) realizzare l'unità dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- g) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, e in particolare dei lavoratori, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nella prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- h) consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa degli iscritti in modo da rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e i lavoratori, gli inoccupati e i disoccupati, i giovani e gli

immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;

- i) tutelare e difendere la dignità, la professionalità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutti i lavoratori rappresentati dalla UILPA;
- j) sostenere gli interessi, generali e particolari, dei lavoratori dipendenti dai soggetti indicati all'Art.1 nell'ambito di politiche economiche, sociali e del lavoro;
- k) studiare i problemi economici, sociali e del lavoro del settore per la soluzione delle questioni di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicurare altresì ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;
- l) realizzare iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla sicurezza del lavoro;
- m) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'attività di centri studi, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di dibattito e approfondimento;
- n) promuovere e concorrere a realizzare, in stretto rapporto con le strutture di servizio della UIL, tutte le forme di attività e di servizi a favore dei cittadini e dei lavoratori e per la realizzazione dei loro diritti previdenziali, sociali, di consumatori, di inquilini, di tutela fiscale e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita;
- o) favorire e promuovere iniziative di solidarietà e di cooperazione a livello internazionale, anche collaborando con altre organizzazioni, anzitutto quelle sindacali, in Italia e all'estero, nel quadro della più generale azione del sindacato italiano, europeo ed internazionale;
- p) promuovere il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nei contesti lavorativi, nonché nella vita del sindacato, favorendo la presenza femminile e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nei ruoli di responsabilità. Si punta, anche così, a perseguire la pie-

na realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale, ogni forma di discriminazione delle donne;

- q) favorire l'unità, la coesione e l'aggregazione dei sindacati a livello nazionale, europeo e internazionale, e sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati ed i lavoratori degli altri Paesi.

Per il perseguimento di questi scopi, la UILPA si pone fra gli interlocutori privilegiati dei soggetti istituzionali al fine di perseguire la propria azione di rappresentanza dei lavoratori dei settori organizzati dalla medesima.

La UILPA persegue questi scopi e svolge le suesposte funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, associazioni, enti o società di emanazione e/o partecipate ed esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento o disposizione.

La UILPA, per il perseguimento di questi scopi, è impegnata in un confronto costante – di analisi e definizione comune degli obiettivi e della strategia – a tutti i livelli con gli Organi, con i dirigenti, con le strutture e con gli stessi iscritti della UILPA, nonché con la UIL e le altre Organizzazioni Sindacali del settore e, in ultima analisi, con tutti i lavoratori delle Amministrazioni ed Enti indicati all'art.1 (come dettagliato nel Regolamento di Attuazione).

In questo contesto la UILPA fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Art. 3 **Attività**

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività di UILPA, che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e ammi-

nistrativa-finanziaria, tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi e al perseguimento delle finalità istituzionali, condotte all'insegna della migliore efficienza ed economicità di realizzazione.

In particolare la UILPA è impegnata a:

- a) organizzare i lavoratori del settore, rafforzando e realizzando su tutto il territorio un'adeguata struttura organizzativa, e promuoverne la partecipazione mediante azioni tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto politico, sociale ed economico;
- b) coordinarsi con la UIL al fine di perseguire e dirigere azioni coerenti con le impostazioni della UILPA e con gli indirizzi di politica sindacale della UIL;
- c) aderire, direttamente e per il tramite della UIL, ad organismi europei ed internazionali di rappresentanza del lavoro, nonché promuovere e realizzare azioni di interesse comune, in collaborazione con altre Organizzazioni e Associazioni internazionali;
- d) assicurare agli iscritti l'informazione politica e sindacale, gestendola e divulgandola con qualsiasi mezzo, anche in qualità di editore;
- e) promuovere e realizzare iniziative e campagne di informazione e di comunicazione;
- f) favorire la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e società della UIL a favore dei cittadini, come l'assistenza e la tutela per la realizzazione dei diritti previdenziali, assistenziali e sociali, l'assistenza in materia fiscale, nonché i diritti relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori o quant'altro sia di interesse dei medesimi. La UILPA, infatti, considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione. I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura UILPA, mentre sono chiamati a collaborare per la distribuzione e la realizzazione dei servizi confederali, non possono promuovere od utilizzare per sé e per gli iscritti, per lo svolgimento dei compiti

- e delle attività previste nello Statuto della UIL, soggetti altri che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL;
- g) promuovere, realizzare e coordinare iniziative di formazione continua e di formazione professionale;
 - h) promuovere, sostenere e realizzare, direttamente o mediante partecipazione, iniziative e progetti di ricerca o attività di studio, in raccordo con il sistema della ricerca pubblica e privata, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni;
 - i) favorire l'associazionismo, la cooperazione e la socialità tra i lavoratori del settore e fra questi e tutti i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali e turistiche;
 - j) promuovere attività di cooperazione internazionale;
 - k) garantire, nel rispetto delle autonomie delle articolazioni regionali, territoriali e di settore, funzioni di coordinamento dell'azione, secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale;
 - l) organizzare i lavoratori e accompagnarli nelle lotte per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
 - m) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori dei settori organizzati;
 - n) favorire l'adesione dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
 - o) realizzare l'azione contrattuale e la regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro;
 - p) assistere i Sindacati Regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UILPA sul territorio ed in ogni contesto di lavoro;
 - q) agire, anche nel contesto della UIL, come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni delle categorie, delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico,

- flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;
- r) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UILPA che operino per la difesa dei lavoratori e che accettino i principi del presente Statuto;
 - s) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei cittadini, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
 - t) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
 - u) far crescere la partecipazione dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale;
 - v) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne e dare maggiore incisività al ruolo dei "Coordinamenti per le pari opportunità-politiche di genere", realizzando ad ogni livello un sistematico raccordo politico tra il coordinamento e la struttura territoriale di categoria e confederale;
 - w) favorire azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe organizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l'unità e la democrazia sindacale sia come valori che come obiettivi strategici e fondamentali per la realizzazione di una efficace azione sindacale;
 - x) promuovere e realizzare azioni e/o negoziazioni di interesse comune, in collaborazione con le organizzazioni sindacali internazionali ed europee cui la UILPA aderisce.

L'elenco di azioni sopra riportato è a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la UILPA di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività sia nell'interesse degli iscritti che dei lavoratori del settore.

La UILPA, peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi, regolamenti, contratti di lavoro, accordi sindacali, nonché da disposizioni delle competenti istituzioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

La UILPA può, inoltre, svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dal presente Statuto, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici dei soci, associati o partecipanti e, nei casi previsti dalla legge, di terzi. Qualsiasi attività svolta dalla UILPA non si considera commerciale ed usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine, la UILPA si conforma alle seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

La UILPA, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche.

TITOLO II

IL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 Iscrizione

Possono iscriversi alla UILPA le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dai soggetti indicati all'art. 1 che ne condividano gli scopi e che, nelle modalità stabilite dal Regolamento di Attuazione, abbiano:

- a) sottoscritto delega di iscrizione per la riscossione, da parte del datore di lavoro, della quota di iscrizione al Sindacato e siano in regola con la contribuzione;
- b) versato direttamente la quota di iscrizione al Sindacato.

La segreteria territoriale della UILPA, che gestisce queste procedure, decide sull'iscrizione. In caso di contestazioni decide inappellabilmente la segreteria nazionale UILPA.

Art. 5 Seconda affiliazione

L'iscrizione alla UILPA può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILPA ed altre associazioni che ne condividano gli scopi e che mantengono, comunque, una specifica autonomia organizzativa.

Art. 6 Diritti e doveri

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica della UILPA e, nelle modali-

tà stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, hanno diritto a:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico – sindacale della UILPA e manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero;
- b) partecipare ai Congressi della UILPA, anche in qualità di delegati dei Congressi di livello inferiore della Struttura organizzativa;
- c) partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILPA a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare la UILPA presso soggetti terzi;
- e) ricevere le notizie che riguardino l'attività della UILPA;
- f) ricevere la Tessera UIL e ad usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale anche in ragione di specificità;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILPA;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla UILPA previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti norme della convenzione in atto con l'Ente o Amministrazione datore di lavoro.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto possono esercitare i diritti di partecipazione e usufruire dei servizi e devono osservare i doveri, secondo le modalità stabilite negli accordi stessi.

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I

L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale

Art. 7 Articolazione della Struttura organizzativa

La Struttura organizzativa della UILPA si articola ai seguenti livelli:

- nazionale
- regionale
- territoriale
- di base nei luoghi di lavoro

Organizzativamente, inoltre, la UILPA si avvale di specifiche articolazioni:

- Sindacati di Settore
- Coordinamenti di Amministrazione o di Ente
- Strutture operative o dipartimenti del livello nazionale

Art. 8 **Organi Nazionali**

Gli Organi del livello nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Nazionale
- c) l'Esecutivo Nazionale
- d) la Segreteria Nazionale
- e) il Tesoriere Nazionale
- f) il Collegio dei Revisori Nazionale
- g) il Collegio dei Probiviri Nazionale.

Art. 9 **Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Territoriali e, per la parte di competenza, dal congresso del Coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e dai delegati dei Settori Nazionali secondo le modalità fissate nel regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale della UILPA.

Il Congresso definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UILPA. Fanno parte di diritto del Congresso, con funzione consultiva, ove non siano stati delegati, i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale e del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) esaminare la relazione presentata dalla segreteria sull'attività svolta dall'ultimo congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale, organizzativo e finanziario;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale e del Collegio dei Probiviri Nazionale;
- d) eleggere i delegati della UILPA per il Congresso Nazionale della UIL;
- e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UIL. Il Congresso è, altresì, convocato ogni volta che sia richiesto dai due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 10 **Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è formato da un numero di componenti non superiore a 151, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti della UILPA. Fanno parte del Consiglio Nazionale, con diritto di voto, una rappresentanza dei Sindacati Nazionali di Settore e del Coordinamento per le pari opportunità e politiche di genere. Le modalità di elezione e sostituzione saranno definite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, i componenti del Collegio dei Revisori Nazionale ed i Componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio vengano per qualsiasi motivo a mancare gli altri rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione, scegliendo tra gli iscritti alla UILPA, secondo le indicazioni del Regolamento di Attuazione. Il Consiglio Nazionale può cooptare al proprio interno – senza che venga superato il numero massimo di componenti di cui al primo comma del presente articolo – con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi – altri iscritti, scelti tra personalità prestigiose e particolarmente rappresentative, cui è conferito diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILPA, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri, degli Organi degli altri livelli e delle articolazioni della Struttura organizzativa.

Il Consiglio Nazionale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i quorum e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Nazionale, e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali, Territoriali e di base nonché dei Sindacati di Settore;
- b) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte e successive, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere, l'Esecutivo Nazionale;
- d) deliberare la misura annua delle quote di iscrizione di competenza del livello nazionale e degli altri livelli della Struttura organizzativa nonché di competenza confederale, tenendo conto, per quest'ultimo aspetto, delle indicazioni degli Organi nazionali della UIL; deliberare inoltre la ripartizione delle risorse tra le strutture della UILPA;
- e) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all'art 5 del presente Statuto;
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione o le modifiche del Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- g) convocare nel quadro dell'analoga stagione della UIL, la Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo di verificare lo stato della UILPA, gli indirizzi politico-organizzativi e lo sviluppo della presenza fra i lavoratori e sul territorio.

Il Consiglio ha facoltà di delegare all'Esecutivo Nazionale, per casi particolari, proprie attribuzioni riservandosi la ratifica delle decisioni da questo assunte.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, che procederà all'elezione dei nuovi componenti.

Art. 11 **Esecutivo Nazionale**

L'Esecutivo Nazionale è formato da un numero di componenti non superiore a 61, eletti dal Consiglio Nazionale al proprio interno.

Dell'Esecutivo Nazionale fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale, il Tesoriere, i Responsabili dei Settori Nazionali UILPA di strutture superiori ai 500 iscritti.

Partecipano con voto consultivo i Responsabili Nazionali di Settori UILPA di strutture con iscritti inferiori a 500 e ove non facenti parte dell'organismo i Coordinatori Generali di Amministrazione o di Ente. Ai lavori dell'Esecutivo Nazionale partecipano, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale ed il Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Esecutivo Nazionale attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso Nazionale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della UILPA;
- b) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- c) amministrare il patrimonio sociale ed approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro il primo quadrimestre di ogni anno;

- d) discutere e definire le linee operative di politica sindacale e organizzativa;
- e) deliberare sulla istituzione e scioglimento dei Sindacati di Settore;
- f) deliberare sulla istituzione dei Coordinamenti di Amministrazione o Ente;
- g) decidere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 44, fatta salva la competenza della Segreteria Nazionale nei casi d'urgenza, anche a fronte di specifiche segnalazioni da parte degli Organi di altri livelli della Struttura organizzativa;
- h) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi degli artt. 40 e 42 del presente Statuto.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti

Art. 12 **Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, è formata dal Segretario Generale e da non più di 5 componenti.

La Segreteria Nazionale opera nel quadro degli orientamenti politico – sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale, cura l'attuazione delle delibere dell'Esecutivo Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la guida delle attività della categoria attraverso la gestione e la più idonea allocazione delle risorse umane e finanziarie assegnate;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con i livelli regionali, territoriali, di base nonché con le altre articolazioni della UILPA stessa, ed ancora con tutti gli altri soggetti di emanazione della UILPA;
- c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative e dei dipartimenti del livello nazionale coordinandone l'attività nei vari campi e nominandone i responsabili;

- d) provvedere alla designazione e all'accreditamento dei rappresentanti della UILPA presso altri enti o istanze rappresentative ove ne è prevista la presenza;
- e) intervenire, nei casi di conflitto di attribuzioni e di competenze tra gli organi delle diverse strutture e articolazioni della UILPA, per la definizione della linea politico-sindacale e per la soluzione dei problemi gestionali;
- f) curare le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione della UILPA;
- g) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari in deroga all'art. 44, le gestioni straordinarie in deroga agli artt. 40 e 42 del presente Statuto, e provvedere alla nomina del reggente nei casi previsti dall'art. 41 del presente Statuto.

La Segreteria Nazionale, che opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti, provvede alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi e all'affidamento degli ambiti tematici e di impegno.

Art. 13 **Segretario Generale**

Il Segretario Generale rappresenta la UILPA di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria Nazionale, anche per ovviare a impedimenti o assenze.

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e convoca, su mandato di questa, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale. Al Segretario Generale competono i rapporti con la UIL, con le altre Organizzazioni Sindacali, nazionali, europee ed internazionali, con gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative e delle strategie politico-sindacali della UILPA.

Art. 14 **Tesoriere Nazionale**

Il Tesoriere, che partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale, è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. In particolare, assicura la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

Art. 15 **Collegio dei Revisori Nazionale**

Il Collegio dei Revisori Nazionale è formato da cinque componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di revisore dei conti secondo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto e che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali di categoria. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta lo ritenga necessario. Esso propone al Tesoriere Nazionale, alla Segreteria Nazionale o all'Esecutivo Nazionale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria.

Il Collegio presenta al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso e l'altro.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di

sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

Art. 16 Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri è formato da undici componenti effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali di categoria.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall'Esecutivo Nazionale, dalla Segreteria Nazionale, nonché dai competenti Organi dei Sindacati di Settore.

La decisione del Collegio dei Probiviri deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 (*sessanta*) giorni dalla ricezione del ricorso.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

TITOLO II

IL LIVELLO REGIONALE

Art. 17 **Il Sindacato Regionale**

Il Sindacato Regionale è il livello regionale della Struttura organizzativa della UILPA.

Questo, nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese operative dall'Esecutivo Nazionale, nell'ambito del territorio regionale collabora con i Sindacati Territoriali della UILPA presenti nella Regione e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILPA per la politica del territorio di ambito regionale.

Il Sindacato Regionale, in particolare, è il livello della Struttura organizzativa che:

- a) mantiene i rapporti con l'articolazione regionale della UIL e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano a livello regionale;
- b) concorre, nel contesto e nell'indirizzo confederale, alla promozione, allo sviluppo della presenza e del pieno utilizzo dei servizi da parte dei lavoratori (patronato di assistenza, assistenza fiscale, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, tutela dei consumatori e degli inquilini...);
- c) ove necessario supporta l'azione per la conduzione delle trattative e delle relazioni sindacali nelle singole amministrazioni o enti, di livello ultra provinciale o regionale. Per tali attività è competente il Coordinatore Regionale di Amministrazione o Ente, laddove presente, o il Coordinatore Provinciale di Amministrazione/Ente più rappresentativo nell'ambito del territorio regionale, che agisce in raccordo con la Segreteria Regionale UILPA, sulla base delle previsioni dell'art. 28 del presente Statuto;

- d) supporta le strutture UILPA operanti nella Regione per la elaborazione delle politiche e delle rivendicazioni ai vari livelli;
- e) designa, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILPA i rappresentanti regionali nelle commissioni o istanze di rappresentanza in cui sia richiesta la presenza della categoria UILPA.

Il Regolamento di attuazione dello statuto elenca i Sindacati Regionali della UILPA, ne stabilisce l'estensione territoriale e le modalità di elezione. La sede del sindacato regionale coincide con quella dell'Unione Regionale UIL.

Art. 18 **Organi del Sindacato Regionale**

Gli Organi del Sindacato Regionale UILPA sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Segreteria Regionale;
- d) il Tesoriere Regionale;
- e) il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Congresso è composto dai delegati provenienti dai Congressi Territoriali UILPA effettuati in ambito regionale, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

Il Congresso Regionale delibera l'adozione dello Statuto Regionale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi del Sindacato Regionale e di quant'altro utile per l'operatività della UILPA nell'ambito della regione.

Il Congresso elegge i delegati al congresso regionale della UIL.

Il Consiglio Regionale elegge il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale e il Tesoriere Regionale.

Il Consiglio Regionale approva, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello regionale.

La Segreteria Regionale, il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

TITOLO III

IL LIVELLO TERRITORIALE E DI BASE

Art. 19 Il Sindacato Territoriale

Il Sindacato Territoriale è il livello territoriale della Struttura organizzativa della UILPA in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali e delle strategie complessive della UILPA:

- a) si promuovono le esigenze generali degli iscritti;
- b) si realizza la politica sindacale, la propaganda ed il proselitismo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- c) si svolgono tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dallo Statuto della UILPA;
- d) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali e sindacali nei confronti delle articolazioni periferiche delle Amministrazioni e degli Enti nel territorio di competenza, con il coinvolgimento delle strutture di base della UILPA;
- e) si mantengono i rapporti con la UIL Territoriale, collaborando nell'azione dei Servizi confederali, e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano nell'ambito territoriale.

La Segreteria Nazionale, sentiti i Sindacati Regionali e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, decide la definizione più opportuna dell'articolazione dei Sindacati Territoriali.

Questa organizzazione del territorio avviene senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato né con le articolazioni confederali della UIL (solo ai fini congressuali della UIL le strutture territoriali della UILPA sono organizzate con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione).

Il Regolamento di Attuazione elenca i Sindacati Territoriali e ne evidenzia l'estensione.

Art. 20 **Organi del Sindacato Territoriale**

Gli Organi del Sindacato Territoriale sono:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) la Segreteria Territoriale;
- d) il Tesoriere Territoriale;
- e) il Collegio dei Revisori Territoriale.

Il Congresso Territoriale è formato dai delegati eletti dai Congressi delle strutture di base presenti nell'ambito del territorio di competenza oppure, in caso di mancata costituzione e operatività delle strutture di base, dagli iscritti, sulla base delle norme contenute nei regolamenti congressuali. Il Congresso Territoriale elegge al proprio interno il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriale. Il Congresso Territoriale delibera l'adozione dello Statuto Territoriale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi del Sindacato Territoriale e di quant'altro utile per l'operatività della UILPA nell'ambito di competenza. Il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso della UIL territoriale, al Congresso Regionale della UILPA, al Congresso Nazionale della UILPA, secondo le norme dei Regolamenti congressuali.

Il Consiglio Territoriale elegge al proprio interno il Segretario Generale Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Tesoriere Territoriale.

I rappresentanti degli organismi di base (GAU – Assemblee di base) di ciascuna amministrazione o ente presenti nel Consiglio Territoriale eleggono il proprio Coordinatore Provinciale di Amministrazione/Ente, sulla base di quanto previsto nell'art. 28 del presente statuto, che affiancherà la Segreteria Territoriale nelle attività negoziali e di proselitismo negli ambiti di competenza.

Il Consiglio Territoriale approva, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello territoriale.

Il Segretario Generale, la Segreteria, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori Territoriali hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Il Regolamento di Attuazione stabilisce i casi in cui, a motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori Territoriali e alla gestione diretta delle politiche economico-finanziarie.

Art. 21 **Strutture di base**

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale i lavoratori partecipano all'attività sindacale della UILPA. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale.

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della UILPA sui luoghi di lavoro sono i Gruppi Aziendali UIL (GAU). Attraverso i GAU il lavoratore, di ogni qualifica, livello o grado, si iscrive alla UIL, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri delegati al Congresso del Sindacato Territoriale, sulla base delle norme contenute nei regolamenti congressuali.

L'organo direttivo del GAU viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto i rappresentanti iscritti alla UIL, eletti nelle RSU e nelle RLS.

L'organo direttivo del GAU svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al proprio interno il segretario e l'eventuale segreteria, secondo i criteri fissati nel Regolamento di attuazione dello Statuto;
- b) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture della UILPA;
- c) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILPA ed ogni forma di assistenza e di servizio, anche attraverso l'attività dei delegati UILPA;

- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) predispone, d'intesa con il Coordinatore Provinciale di amministrazione o ente e con la struttura territoriale della UILPA, le liste dei candidati UIL per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU e delle RLS nel posto di lavoro.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali ed è titolare delle prerogative fissate negli accordi e nelle leggi che regolano la materia nei settori di riferimento.

Art. 22 Presenza nelle strutture sindacali di base

La UILPA promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

TITOLO IV ALTRE ISTANZE

Art. 23 **Presidente**

I Congressi nazionale, regionali, territoriali o dei Sindacati di Settore hanno facoltà di eleggere il Presidente dei rispettivi organi di voto, al fine di onorare l'esperienza e il prestigio e di continuare ad avvalersi della collaborazione di uno storico dirigente della Categoria.

Si applicano le disposizioni del Regolamento di attuazione dello Statuto della UIL.

Art. 24 **Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è lo strumento consultivo tramite il quale la UILPA esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UILPA nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 25 **Conferenza di Organizzazione**

La Conferenza di Organizzazione è un appuntamento consultivo, di indirizzo, verifica ed orientamento nel periodo che intercorre tra un Congresso Nazionale e l'altro.

Essa è composta da tutti i componenti del Consiglio Nazionale, dai Segretari responsabili dei Sindacati regionali e territoriali UILPA, dai

Coordinatori nazionali di Amministrazione o Ente, qualora non facciano parte del Consiglio Nazionale stesso. Fanno altresì parte della Conferenza delegati eletti dai livelli territoriali nel numero ad essi attribuito in sede di convocazione della Conferenza.

La Conferenza viene convocata dal Consiglio Nazionale della UILPA nell'ambito dell'analoga iniziativa della UIL, ovvero ogni qualvolta il Consiglio Nazionale stesso lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza degli iscritti alla Unione.

Art. 26 **Organo ufficiale di stampa**

L'Unione Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della Categoria, anche di natura telematica.

Il Direttore politico è il Segretario Generale pro-tempore. Il Direttore responsabile è nominato dalla Segreteria Nazionale.

TITOLO V

LE ARTICOLAZIONI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVE E OPERATIVE

Art. 27 **Sindacati di Settore**

I Sindacati di Settore sono articolazioni strutturali della UILPA, organizzate a livello nazionale, regionale, territoriale e di base, mediante i quali la UILPA organizza propri iscritti con caratteristiche lavorative e di ambito produttivo specifiche. Essi sono dotati di autonomia politica – nel loro ambito specifico di azione – organizzativa ed economico-finanziaria con caratteristiche e conferimento di poteri che vengono fissati dall'Esecutivo Nazionale della UILPA nel momento stesso che ne delibera la costituzione.

I Sindacati di settore sono elencati nel regolamento di attuazione.

La UILPA, ai sensi dello Statuto della UIL, è direttamente titolare del rapporto associativo e della corrispondente quota di iscrizione di ogni singolo lavoratore che alla UILPA si associ tramite il rispettivo Sindacato di Settore.

Le assemblee congressuali di base ed i Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali dei Sindacati di Settore della UILPA si svolgeranno nell'ambito del percorso congressuale della UILPA, nei modi previsti dai rispettivi Statuti, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILPA ed in applicazione del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale della UILPA.

I Segretari Generali dei Sindacati di Settore, ai diversi livelli della Struttura organizzativa, hanno titolo alla presenza negli Organi di direzione politica della UILPA.

Queste articolazioni operative sono seguite, per il necessario coordinamento con le politiche della categoria, da un componente della Segreteria del corrispondente livello della struttura organizzativa.

I Sindacati di Settore, in applicazione dei rispettivi Statuti nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILPA, formano i propri Organi direttivi ed esecutivi, attraverso i quali svolgono le attività di loro specifica competenza ed assolvono, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) elaborare, d'accordo con la Segreteria Nazionale della UILPA, l'attività sindacale per il settore di riferimento;
- b) coordinare l'azione sindacale nel settore, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILPA, a sostegno delle rivendicazioni avanzate;
- c) partecipare negli appositi organismi alla elaborazione della politica sindacale della Unione Nazionale.

L'Esecutivo Nazionale della UILPA ha facoltà di affidare ai Sindacati di Settore altri compiti e riconoscere loro particolari autonomie gestionali, così come ha facoltà di variare l'articolazione dei Sindacati di Settore strutturandone di nuovi, modificare l'ambito di azione di quelli esistenti, qui codificati, sciogliere quelli che non dovessero più essere strategici o funzionali all'azione di rappresentanza del mondo del lavoro.

Il Regolamento di Attuazione, all'intervenire di eventuali modifiche, elenca i Sindacati di Settore costituiti, strutturati e resi operativi a livello nazionale e, orientativamente, agli altri livelli della Struttura organizzativa e ne fissa le funzioni attribuite, le autonomie previste, le caratteristiche operative per ognuno di essi.

Art. 28 Coordinamenti di Amministrazione o di Ente

Possono essere costituiti, su delibera dell'Esecutivo Nazionale, ai diversi livelli della struttura organizzativa, Coordinamenti di Amministrazione o Ente, cui sono affidate specifiche attribuzioni e destinate apposite strumentazioni, anche economico-finanziarie, che ne favoriscano l'operatività. L'albo dei Coordinamenti è allegato al Regolamento di attuazione dello Statuto.

A livello provinciale, in occasione dei congressi territoriali UILPA i rappresentanti degli organismi di base (GAU – Assemblee di base) di ciascuna amministrazione o ente presenti nel Consiglio territoriale eleggono, sulla base della consistenza associativa, il proprio Coordinatore Provinciale di Amministrazione/Ente.

A livello regionale i Coordinatori Provinciali di ciascuna Amministrazione o Ente presenti nel territorio regionale **possono** individuare il Coordinatore Regionale di Amministrazione/Ente, sulla base della consistenza associativa e della struttura della contrattazione.

A livello nazionale sono costituiti i Coordinamenti di Ente o Amministrazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione, tenendo conto della diffusione sul territorio e dei dati associativi risultanti alla data dei congressi.

Il Coordinamento di Amministrazione o Ente elegge il Coordinatore e, sulla base della consistenza associativa, fino ad un massimo di tre Vice Coordinatori fatte salve diverse e particolari e motivate esigenze della Struttura stabilite d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

I Coordinamenti di amministrazione o ente, negli ambiti in cui sono costituiti, svolgono i seguenti compiti:

- a) l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere specifico, tematico, organizzativo e sindacale relativi all'ambito di competenza affidato al Coordinamento;
- b) la predisposizione di documenti, elaborazioni, strategie da sottoporre, per le conseguenti decisioni, alle strutture competenti;
- c) la conduzione, su delega della Segreteria del corrispondente livello, della contrattazione specifica di Amministrazione/Ente;
- d) la realizzazione di iniziative per il proselitismo, per la distribuzione fra i lavoratori dei servizi ad essi dedicati, per il rafforzamento organizzativo della UILPA nello specifico settore di interesse affidato al singolo Coordinamento;
- e) la tenuta dei rapporti con i soggetti datori di lavoro, previo accreditamento da parte della Segreteria del corrispondente livello della struttura organizzativa.

La Segreteria Nazionale è impegnata a verificare la più opportuna articolazione dei Coordinamenti di cui al presente articolo anche al fine di una loro modulazione che tenga conto dei processi, in atto o in prospettiva, di riorganizzazione territoriale delle Amministrazioni centrali dello Stato, degli accorpamenti, creazione o soppressione di Enti, e comunque delle modifiche degli assetti del settore in cui opera la UILPA organizzandovi i lavoratori.

Per le specificità organizzative e funzionali, nonché per rispondere all'esigenza di garantire ai lavoratori iscritti alla UILPA del Ministero degli Affari Esteri una rappresentanza al livello nazionale della UILPA, è costituito in deroga il Coordinamento del Ministero degli Affari Esteri (UILPA MAE) che viene strutturato su due livelli congressuali, articolati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale UILPA nel regolamento elettorale, le Assemblee Congressuali eleggono delegati al congresso nazionale della UILPA MAE; il Congresso Nazionale della UILPA MAE elegge delegati al Congresso Nazionale della UILPA. Le modalità di costituzione degli organismi direttivi ed esecutivi nonché di contribuzione e di amministrazione sono definite nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 29 Articolazioni operative del livello nazionale: uffici e dipartimenti

A livello nazionale possono essere costituite e strutturate, su delibera della Segreteria Nazionale, specifiche articolazioni operative, denominate dipartimenti o uffici, come strumenti per perseguire scopi, svolgere determinate azioni, seguire problematiche particolari, supportare l'azione e l'attività degli organi statutari.

Queste articolazioni, funzionali all'azione complessiva della UILPA e per il perseguimento della sua strategia politico-sindacale ed organiz-

zativa, sono affidate a soggetti con specifiche competenze e dotate delle opportune autonomie e strumentazioni, anche economico-finanziarie.

Art. 30 Coordinamento per le Pari Opportunità Politiche di Genere

Il Coordinamento per le Pari Opportunità – Politiche di Genere è uno strumento di partecipazione organizzato dalle donne iscritte alla UILPA e da tutti coloro che fanno di questa tematica materia centrale del proprio impegno civile e sindacale, costituito a tutti i livelli della Struttura organizzativa.

Con questo Coordinamento, la UILPA si prefigge di concorrere, per la specifica realtà della presenza femminile fra i lavoratori dei settori organizzati, alla realizzazione delle proprie finalità attraverso elaborazioni, proposte e formazione permanente, nonché presenziare nelle istituzioni della parità e negli organismi per le politiche femminili.

Tempi e modalità di attuazione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione dello Statuto UILPA.

TITOLO VI

LA COMPOSIZIONE E LE CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI

Art. 31 **Rappresentatività, sostituzione**

Gli incarichi negli Organi ad ogni livello della Struttura organizzativa sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto, e possono essere ricoperti dagli iscritti alla UILPA.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e dei diversi contesti lavorativi; inoltre, si deve tendere a realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente il Consiglio Nazionale ha potere di intervento per ristabilire la corretta composizione degli Organi.

Il Regolamento di Attuazione nonché gli Statuti dei Sindacati Regionali e Territoriali devono prevedere norme di decadenza dagli incarichi negli Organi a seguito di assenze non giustificate alle riunioni.

Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi dei Sindacati Regionali o Territoriali nonché dei Sindacati di Settore venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Consigli provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura organizzativa.

Il Regolamento di Attuazione dettaglia procedure, caratteristiche, modalità applicative dei contenuti del presente articolo.

Art. 32 **Decadenza dagli incarichi**

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi i dirigenti di ogni livello dell'Unione di Categoria per i quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implicino la decadenza, coloro per i quali si ravvisino, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, incompatibilità funzionali o le incompatibilità previste all'Art. 34 del presente Statuto e dallo Statuto UIL, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce i termini di quest'ultima fattispecie di causa che determina la decadenza.

Art. 33 **Limiti di mandato e di età**

La carica di Segretario Generale, nelle strutture UILPA di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto nell'ordinamento di appartenenza.

Il Regolamento di Attuazione definisce decorrenza e modalità applicative delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 34 **Incompatibilità**

Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi, vengono stabiliti i casi di incompatibilità, in sintonia con lo Statuto della UIL cui si fa espresso rinvio per la definizione dei casi non contemplati nel presente articolo.

La carica di Segretario Generale e di Segretario Nazionale di categoria è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva nelle strutture e articolazioni UILPA.

La carica di Segretario Generale Territoriale e di Segretario Generale Regionale UILPA è incompatibile con la carica di coordinatore o vice coordinatore di amministrazione o ente.

Nell'ambito della stessa regione la carica di segretario generale territoriale è compatibile con quella di segretario generale regionale.

La carica ricoperta negli Organi della UILPA è da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici, nonché con le cariche elettive di livello amministrativo e politico.

L'incompatibilità opera anche in presenza di incarichi conferiti in rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambiti e su problematiche nei confronti dei quali la UILPA esercita la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILPA stessa o comunque del Sindacato.

Nel Regolamento di Attuazione sono dettagliate le modalità applicative del presente articolo.

Art. 35 **Autonomia politica**

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILPA di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi Nazionali, dei Sindacati Regionali e Territoriali non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

Art. 36 **Confederalità**

La UILPA considera un valore la confederalità, ovvero sia l'adesione dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, gli iscritti alla UILPA, i militanti, i dirigenti ad ogni livello dell'Unione di Categoria sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assumendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della UIL e, previo il consenso della Segreteria Nazionale, delle altre Unioni Nazionali di Categoria.

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a lavoratori o pensionati iscritti ad altra Unione di Categoria aderente alla UIL di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della UILPA, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico – organizzativo della Categoria.

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 37 **Patrimonio**

Il patrimonio della UILPA è costituito da beni mobili ed immobili. La UILPA trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative versate dagli iscritti;
- b) proventi dalle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 38 **Finanziamento**

Tutte le strutture ed articolazioni della UILPA traggono le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative versate dagli iscritti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale e/o dal Regolamento di Attuazione.

Sono altresì fonti di finanziamento le sottoscrizioni, di volta in volta au-

torizzate dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali o Territoriali o ancora dai Consigli dei Sindacati di Settore, le quali devono essere indette dando tempestiva e chiara informazione ai lavoratori e ai cittadini interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta, nonché successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte, contributi volontari dei lavoratori a sostegno all'attività sindacale. Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al lavoratore e al cittadino che versa dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 39 **Autonomia amministrativa e responsabilità**

I Sindacati Regionali, i Sindacati Territoriali, i Sindacati di Settore sono amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

La UILPA di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle strutture di base, dai Sindacati Regionali, dai Sindacati Territoriali, dai Sindacati di Settore e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto. Gli stessi rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dal livello nazionale della UILPA a favore di strutture costituiscono attività di assistenza propria della UILPA senza assunzione di corresponsabilità.

A tutti i livelli della Struttura organizzativa:

- a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) ogni Segreteria dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Organo competente, entro il primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

Il Regolamento di Attuazione fissa le modalità operative per l'attuazione

di quanto disposto al comma precedente.

L'Esecutivo Nazionale può in qualsiasi momento disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi dei Sindacati Regionali, dei Sindacati Territoriali, dei Sindacati di Settore.

Art. 40 **Gestione straordinaria**

L'Esecutivo Nazionale, in uno dei seguenti casi, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi dei Sindacati Regionali, dei Sindacati Territoriali, dei Sindacati di Settore:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari della UILPA o della UIL, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art.3, commi 5 e 6 del presente Statuto.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Esecutivo Nazionale nomina un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno. Entro tale periodo il Commissario provvederà a convocare il Congresso competente d'intesa con la Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione straordinaria con le medesime procedure e previsioni, con ratifica dell'operato nella prima riunione successiva dell'Esecutivo Nazionale. Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione.

Art. 41 **Reggenza**

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale Territoriale o Regionale UILPA, ovvero il legale rappresentante dei Sindacati di Settore, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della struttura.

Art. 42 **Gestione amministrativa straordinaria ad acta**

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una struttura, di qualsiasi livello, decisa dall'Esecutivo Nazionale della UILPA, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura.

Al Commissario ad acta sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione amministrativa straordinaria ad acta con le medesime procedure e previsioni, con ratifica dell'operato nella prima riunione successiva dell'Esecutivo Nazionale.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione.

PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI

Art. 43 **Rispetto dello Statuto**

Tutti gli iscritti della UILPA, e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILPA a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 44 **Provvedimenti disciplinari**

Gli iscritti UILPA, ed in particolare coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILPA, che non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi;
- c) sospensione o destituzione dalla carica ricoperta;
- d) espulsione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è l'Esecutivo Nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della UILPA.

La sanzione prevista al punto d) può essere comminata esclusivamente dall'Esecutivo Confederale Nazionale, su proposta dell'Esecutivo Nazionale UILPA, con le procedure e le modalità definite nello Statuto della UIL.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la Segreteria Nazionale UILPA può procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti b) e c); in tal caso il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Esecutivo Nazionale nella sua prima riunione utile.

Le modalità, i termini e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono dettagliate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UILPA un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UILPA potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del quarto comma del presente articolo.

PARTE QUINTA

LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 **Regolamento di Attuazione**

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'Organizzazione, la UILPA, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta, e adegua nel tempo, il "Regolamento di Attuazione".

Art. 46 **Statuti delle altre articolazioni UILPA**

I Sindacati Regionali e Territoriali nonché i Sindacati di Settore e le loro articolazioni territoriali così come individuati all'art. 27 sono dotati di propri Statuti, deliberati dai rispettivi Congressi.

Per quanto non contemplato in quei documenti, si fa esplicito riferimento al presente Statuto della UILPA ed al Regolamento di Attuazione.

Le disposizioni, degli Statuti e/o dei Regolamenti dei Sindacati Regionali o Territoriali ovvero dei Sindacati di Settore, eventualmente contrastanti con il presente Statuto o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Art. 47 **Norma di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia allo Statuto della UIL, i cui contenuti hanno, peraltro, prevalenza, in caso di discordanza, su quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 48 **Modifica dello Statuto**

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILPA, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Nazionale.

Art. 49 **Scioglimento**

Lo scioglimento della UILPA può essere deliberato soltanto dal Congresso Nazionale della UILPA a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della UIL. Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 50 **Norme transitorie**

Entro centottanta giorni dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio Nazionale provvede a deliberare l'adozione del Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Entro il medesimo termine, l'Esecutivo Nazionale provvede ad effettuare la revisione delle situazioni e di tutti gli atti, anche di contenuto negoziale, in essere stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione, articolazione di

proprie strutture), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

I Sindacati Regionali e Territoriali nonché i Sindacati di Settore della UILPA che ne fossero sprovvisti, adottano il rispettivo Statuto in occasione della prossima stagione congressuale, oppure, con la medesima cadenza, adeguano i contenuti dei loro Statuti, laddove già ne fossero provvisti, uniformandoli con quelli del presente.



Regolamento di attuazione dello Statuto

Approvato dal Consiglio Nazionale UILPA
il 12 ottobre 2014

Premessa	pag.	57
1. Composizione e operatività degli organi	pag.	65
2. Norme generali per il funzionamento degli organi	pag.	79
3. I congressi	pag.	83
4. Responsabilità gestionale e trasparenza amministrativa	pag.	89
5. Gestioni straordinarie delle strutture	pag.	95
6. Azione disciplinare e garanzie dell'iscritto	pag.	97

PREMESSA

Per la concreta applicazione delle norme contenute nello Statuto della UILPA, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'organizzazione, la UILPA, e per essa il Consiglio Nazionale adotta, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, il presente "Regolamento di Attuazione".

Le norme previste nel presente Regolamento di Attuazione, così come quelle dello Statuto, sono vincolanti per tutte le articolazioni dell'Unione Nazionale di Categoria, per ogni livello della struttura organizzativa, per tutti i dirigenti, per tutti gli iscritti alla UILPA.

ALBO DEI SINDACATI REGIONALI UILPA

Sono Sindacati Regionali della UILPA:

- Sindacato regionale UILPA dell’Abruzzo
- Sindacato regionale UILPA della Basilicata
- Sindacato regionale UILPA della Calabria
- Sindacato regionale UILPA della Campania
- Sindacato regionale UILPA dell’Emilia Romagna
- Sindacato regionale UILPA del Friuli – Venezia Giulia
- Sindacato regionale UILPA del Lazio
- Sindacato regionale UILPA della Liguria
- Sindacato regionale UILPA della Lombardia
- Sindacato regionale UILPA delle Marche
- Sindacato regionale UILPA del Molise
- Sindacato regionale UILPA del Piemonte
- Sindacato regionale UILPA della Puglia
- Sindacato regionale UILPA della Sardegna
- Sindacato regionale UILPA della Sicilia
- Sindacato regionale UILPA della Toscana
- Sindacato regionale UILPA dell’Umbria
- Sindacato regionale UILPA del Veneto

I Sindacati Regionali UILPA hanno sede, di norma, nel capoluogo di Regione.

I Sindacati Territoriali di Aosta, Bolzano e Trento assumono anche le funzioni proprie dei Sindacati Regionali.

ALBO (PROVVISORIO) DEI SINDACATI TERRITORIALI UILPA

Sono Sindacati Territoriali della UILPA:

- Agrigento
- Alessandria
- Ancona
- Aosta
- Ascoli Piceno
- Asti – Cuneo
- Avellino
- Bari
- Belluno – Treviso
- Benevento
- Bergamo
- Biella – Vercelli
- Bologna
- Bolzano
- Brescia –
Cremona – Lodi
- Brindisi
- Cagliari
- Caltanissetta
- Campobasso
– Isernia
- Caserta
- Catania
- Catanzaro –
Crotone – Vibo
Valentia
- Chieti
- Como
- Cosenza
- Enna
- Ferrara
- Firenze – Arezzo
– Prato
- Foggia
- Forlì
- Frosinone
- Genova
- Grosseto
- Imperia – Savona
- La Spezia
- L’Aquila
- Latina
- Lecce
- Lecco
- Livorno
- Lucca – Massa
Carrara
- Macerata
- Mantova
- Matera
- Messina
- Milano
- Modena – Reggio
Emilia
- Monza
- Napoli
- Novara
- Nuoro
- Oristano
- Padova – Rovigo
- Palermo
- Parma
- Pavia
- Perugia
- Pesaro Urbino
- Pescara – Teramo
- Piacenza
- Pisa
- Pistoia
- Pordenone
- Potenza
- Ravenna
- Reggio Calabria
- Rieti
- Rimini
- Roma
- Salerno
- Sassari
- Siena
- Siracusa – Ragusa
- Sondrio
- Taranto
- Terni
- Torino
- Trapani
- Trento
- Trieste – Gorizia
- Udine
- Varese
- Venezia
- Verbania
- Verona
- Vicenza
- Viterbo

ALBO DEI SINDACATI DI SETTORE UILPA

UILPA Penitenziari

Personale militare della Polizia Penitenziaria;

UILPA Vigili del Fuoco

Personale del dipartimento dei Vigili del fuoco;

UILPA Corpo Forestale

Personale del Corpo forestale dello Stato

UILPA ANAS

Personale dipendente della Società ANAS SPA;

UILPA Pcm

Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALBO DEI
**COORDINAMENTI NAZIONALI UILPA
DI AMMINISTRAZIONE O ENTE**

Amministrazioni o Enti

Coordinamento UILPA Denominazione

Ministero della Giustizia

Personale Giudiziario, Uffici Nep, Personale Amministrativo Dap
UILPA Giustizia

Inps

UILPA Inps

Ministero della Difesa – Agenzia Industrie Difesa

UILPA Difesa

Agenzia Entrate

UILPA Entrate

Ministero dell'interno

UILPA Interno

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UILPA Beni Culturali

Agenzia Dogane e Monopoli

UILPA Dogane e Monopoli

Inail

UILPA Inail

Ministero dell'economia e Finanze

UILPA Mef

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

UILPA Mit

Ministero del Lavoro

UILPA Lavoro

Ministero degli Affari Esteri

UILPA Mae

Ministero dell'istruzione Università e Ricerca

UILPA Miur

Ministero dello Sviluppo Economico

UILPA Mise

Aci/Acp

UILPA Aci

Corte dei Conti

UILPA Corte dei Conti

I Coordinamenti delle Amministrazioni o Enti che non raggiungono i 150 iscritti non saranno costituiti. Le relative competenze di ordine contrattuale e negoziale saranno svolte attraverso specifiche deleghe assegnate dalla Segreteria nazionale sulla base delle disposizioni dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 8 del presente regolamento.

CAPITOLO I

COMPOSIZIONE E OPERATIVITÀ DEGLI ORGANI

Art. 1 **Iscrizione norme generali per la formazione degli organi**

L'iscrizione alla UILPA avviene tramite la sottoscrizione della delega per la riscossione della trattenuta sindacale, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale UILPA.

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli Organi e concorrere alle cariche a tutti i livelli. Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture UILPA devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata al numero delle persone iscritte. I Consigli delle UILPA Territoriali devono, inoltre, ricomprendere rappresentanze degli eletti nelle RSU, iscritti alla UILPA.

Nelle strutture regionali e territoriali che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte pari o superiore al 30% del totale degli iscritti, la composizione della Segreteria dovrà prevedere, di norma, almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli Organi, anche in funzione della rappresentanza di genere, è affidata al Consiglio Nazionale della UILPA che ha il potere ed il dovere di intervenire per modificare o riequilibrare situazioni in contrasto.

I numeri degli iscritti a cui fare riferimento per la determinazione della composizione degli organismi statutari non comprendono i lavoratori dei sindacati di settore a contribuzione non ordinaria.

Art. 2 Composizione e convocazione degli organismi di base

Gli Organi dei GAU sono:

- fino a 10 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Segretario Responsabile ed un eventuale vice-segretario eletti dall'Assemblea degli iscritti;
- da 11 a 50 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 7 componenti; il Segretario Responsabile ed un eventuale vice-segretario eletti dal Consiglio Direttivo;
- da 50 a 150 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 11 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata dal Segretario Responsabile e da due altri Segretari;
- oltre 150 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 20 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata dal Segretario Responsabile e da due altri Segretari.

L'Assemblea degli iscritti ed il Consiglio Direttivo sono convocati dal segretario responsabile quando lo ritenga necessario e ogni volta che lo richieda un terzo degli iscritti; della convocazione viene data informazione al coordinatore provinciale di amministrazione o ente.

Art. 3 Composizione e convocazione del consiglio territoriale

Il Consiglio del Sindacato Territoriale UILPA viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- fino a 150 iscritti: massimo 20 componenti;

- da 151 a 300 iscritti: massimo 30 componenti
- da 301 a 400 iscritti: massimo 40 componenti;
- da 401 a 800 iscritti: massimo 50 componenti;
- da 801 a 1000 iscritti: massimo 60 componenti;
- oltre 1000 iscritti: massimo 70 componenti.

Nella composizione di questo Organo è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere, in rapporto al numero delle iscritte alla Categoria nel territorio, e della effettiva consistenza associativa nelle amministrazioni o enti presenti sul territorio.

Fanno parte di diritto del Consiglio territoriale i Coordinatori provinciali di amministrazione o ente e la responsabile territoriale Pari Opportunità – Politiche di genere della UILPA, laddove presente.

Partecipano con voto deliberante i Responsabili territoriali dei Sindacati di Settore della UILPA.

Il Consiglio Territoriale UILPA è convocato, di norma, dal Segretario Generale e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria territoriale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Consiglio stesso deve essere convocato dal Segretario Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale della UILPA territoriale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto, ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale UILPA.

Art. 4 Composizione della segreteria territoriale

Il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio Territoriale della UILPA, con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro. I componenti di Segreteria ed il Tesoriere sono eletti su proposta del Segretario Generale.

Il numero dei componenti della Segreteria Territoriale è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura:

- fino a 150 iscritti: il Consiglio elegge il Segretario Generale e due Segretari territoriali;
- fino a 400 iscritti: il Consiglio può eleggere, oltre al Segretario Generale fino a quattro Segretari territoriali;
- oltre i 400 iscritti il Consiglio può eleggere oltre al Segretario Generale fino a 6 segretari territoriali,

fatte salve diverse, particolari e motivate esigenze della Struttura stabilite d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

Art. 5 Composizione e convocazione del consiglio regionale

Il Consiglio Regionale è composto da non più di 20 componenti.

Nella composizione del Consiglio Regionale, è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere, in rapporto al numero delle iscritte alla Categoria nel territorio, e della effettiva consistenza associativa dei territori.

Ne fanno parte di diritto i Segretari Generali Territoriali presenti nella regione e la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere della UILPA, laddove presente.

Fanno comunque parte del Consiglio Regionale, con voto deliberante i Responsabili regionali dei Sindacati di Settore della UILPA.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Segretario Generale Regionale UILPA; si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta la

Segreteria Regionale UILPA lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria Regionale o sia chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione. Ove il Segretario Generale Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale UILPA.

Art. 6 Composizione della segreteria regionale

Il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio Regionale della UILPA, con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro. I componenti di Segreteria ed il Tesoriere sono eletti su proposta del Segretario Generale.

Il numero dei componenti della Segreteria Regionale è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura:

- fino a 1000 iscritti: il Consiglio elegge il Segretario Generale e due Segretari regionali;
- oltre i 1000 iscritti: il Consiglio può eleggere, oltre al Segretario Generale fino a quattro Segretari regionali,

fatte salve diverse, particolari e motivate esigenze della Struttura stabilite d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

Art. 7 Composizione degli organi dei sindacati di settore

Gli Statuti dei Sindacati di Settore della UILPA, nella autonomia di questi e con l'obiettivo di rispondere al meglio alla funzione di rappresentanza degli iscritti ed agli scopi e compiti demandati dalla UILPA ai Sindacati di Settore di cui all'articolo 27 dello Statuto, definiscono le caratteristiche, i compiti, i criteri di composizione, di convocazione e di operatività degli Organi nazionali, del livello regionale, del livello territoriale e delle strutture sindacali di base.

L'articolazione degli Organi, pur strutturati al fine di salvaguardare e valorizzare le specificità dell'ambito lavorativo per il quale è costituito il Sindacato di Settore, deve essere il più possibile simile a quella definita nello Statuto UILPA e nel presente Regolamento, con riguardo agli Organi della UILPA di livello Nazionale, Regionale, Territoriale e di base. Questo anche al fine di facilitare il dialogo, l'intrecciarsi dei rapporti, la definizione e perseguimento della comune strategia politico-organizzativa dei Sindacati di Settore e dell'Unione Nazionale di Categoria.

La partecipazione al Congresso Nazionale della UILPA dei Sindacati di Settore avviene attraverso l'elezione da parte del Congresso Nazionale di Settore di delegati nel numero stabilito dal regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale UILPA.

Art. 8 I coordinamenti nazionali di amministrazione o ente. Modalità di costituzione e operatività.

Al termine della fase congressuale territoriale si riunisce l'Assemblea Nazionale di ogni Coordinamento di Amministrazione o Ente, formata dai Coordinatori Provinciali che raggiungono il grado di rappresentatività minimo stabilito nelle norme elettorali predisposte dalle segreterie di coordinamento, d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA. Il loro voto sarà commisurato all'effettiva consistenza associativa registrata nel territorio di riferimento.

Il Coordinamento di amministrazione o ente è eletto dall'Assemblea Nazionale, tenuto conto delle dimensioni organizzative della struttura e della necessità di rappresentare l'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

Per le strutture che hanno un numero di iscritti inferiore a 150 le funzioni e l'esercizio delle relative prerogative sindacali attribuite ai Coordinamenti sono esercitate dai responsabili designati dagli iscritti, attraverso apposita delega della Segreteria Nazionale UILPA, comunicata a tutte le Amministrazioni o Enti.

Per la costituzione dei coordinamenti nazionali di amministrazione o ente debbono essere rispettati, di norma, i seguenti criteri numerici:

- fino a 1000 iscritti: non più di 20 componenti;
- da 1001 a 2000 iscritti: non più di 30 componenti;
- oltre i 2000 iscritti: non più di 40 componenti,

fatte salve diverse, particolari e motivate esigenze della Struttura stabilite d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

Nella composizione di questo Organo è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere e delle esperienze maturate.

Nella prima riunione il Coordinamento elegge, al proprio interno, il Coordinatore nazionale ed i vice coordinatori.

Il numero dei vice-coordinatori, non superiore a tre, è stabilito in base alla consistenza associativa del Coordinamento, fatte salve diverse, particolari e motivate esigenze della Struttura stabilite d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

Nei Coordinamenti Nazionali, d'intesa con la Segreteria Nazionale, può essere costituito un ufficio di coordinamento composto di norma da non più di tre membri, che affianca i Coordinatori per l'analisi e lo studio delle problematiche di natura contrattuale e vertenziale del Coordinamento stesso.

Il Coordinamento è convocato dal Coordinatore Nazionale o, in caso di inerzia, dal Segretario Generale della UILPA.

Le risorse umane, strumentali ed economiche per il funzionamento dei Coordinamenti Nazionali sono assegnate dalla Segreteria Nazionale UILPA che ne assume le relative responsabilità.

L'utilizzo delle risorse economiche è effettuata dalla struttura in autonomia e con un proprio codice fiscale ed è sottoposto al controllo di legittimità da parte del collegio dei revisori dei conti nazionali della UILPA e successivamente è sottoposto all'approvazione da parte del Coordinatore, dei Vice Coordinatori e dei componenti dell'Ufficio di Coordinamento.

Copia del rendiconto approvato sottoscritto dal Coordinatore Generale e dal Responsabile dell'Amministrazione dovrà essere trasmesso alla Tesoreria Nazionale entro i tempi previsti dalle norme della UIL.

Uno dei coordinatori assume le funzioni di responsabile amministrativo che svolgerà la propria attività in stretto raccordo con il Tesoriere della UILPA.

I permessi sindacali previsti dalla vigente normativa contrattuale di pertinenza dei Coordinamenti Nazionali debbono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività sindacale e negoziale in campo nazionale e sui territori.

Art. 9 Coordinamento del ministero degli affari esteri

Nell'ambito del Ministero degli Esteri è costituito il coordinamento nazionale UILPA MAE che ha due livelli congressuali.

Il Coordinamento UILPA MAE adotta un proprio regolamento statutario sulla base dei seguenti criteri:

- previsione di elezioni di primo grado per i rappresentanti delle strutture di base (GAU); nel corso dell'assemblea congressuale vengono anche eletti i delegati al congresso nazionale della UILPA MAE, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento elettorale emanato dal Coordinamento UILPA MAE;
- individuazione delle sedi e gli eventuali accorpamenti per la celebrazione delle assemblee congressuali di base nei territori esteri e nell'area metropolitana;

- previsione dell'organismo direttivo (Consiglio Nazionale) pienamente rappresentativo delle realtà e specificità che compongono il Coordinamento, eletto dal Congresso Nazionale UILPA MAE;
- previsione di una segreteria di coordinamento e del Tesoriere eletti dal Consiglio Nazionale;
- la quantità dei componenti degli organi e l'articolazione della loro presenza/ripartizione fra Italia ed estero sarà decisa dal Congresso UILPA MAE a seconda delle specifiche situazioni del momento ovvero della effettiva presenza degli iscritti nei diversi continenti
- possibilità di utilizzo per le riunioni degli organismi anche di modalità telematiche, purché sia garantita la partecipazione di tutti i componenti dell'organismo;
- previsione di un collegio dei revisori dei conti a livello nazionale, eletto dal Congresso Nazionale UILPA MAE, per lo svolgimento delle attività di controllo dell'utilizzo delle risorse finanziarie;
- il Congresso UILPA MAE eleggerà inoltre delegati al Congresso Nazionale UILPA sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale della UILPA.

Per tutto quanto non previsto nel Regolamento istitutivo si applicano le norme dello Statuto UILPA e del presente regolamento di attuazione.

Art. 10 Il coordinamento delle pari opportunità e politiche di genere

Entro sei mesi dalla celebrazione del Congresso Nazionale UILPA la Segreteria Nazionale designa la Coordinatrice Nazionale per le pari opportunità – politiche di genere.

Le segreterie territoriali UILPA provvederanno a designare, per il rispettivo ambito le Coordinatrici territoriali per le pari opportunità – politiche di genere, previa intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

A livello regionale le Coordinatrici territoriali per le pari opportunità – politiche di genere, provvederanno a designare, previa intesa con la segreteria nazionale UILPA, la Coordinatrice Regionale per le pari opportunità – politiche di genere.

Il Coordinamento Nazionale per le pari opportunità – politiche di genere è costituito in modo da rappresentare l'intero territorio nazionale con delibera dell'esecutivo nazionale su proposta della segreteria nazionale.

Art. 11 Il collegio dei probiviri, modalità operative

Il Collegio dei Probiviri è previsto dallo Statuto UILPA solo a livello nazionale. Questo Organo giudica, pertanto, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla UILPA ai sensi degli artt. 43 e segg. dello Statuto nonché da parte dei Sindacati di Settore. Il Collegio dei Probiviri della Uil Confederale, peraltro, giudica in ultima istanza anche i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri della UILPA.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

In presenza di un ricorso, il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni. Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso, di norma, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della sua ricezione. La struttura che ha segnalato il caso, così come l'Esecutivo Nazionale che ha adottato il provvedimento, ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il dibattimento. In apertura dei lavori del Collegio, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto della UILPA e dal presente Regolamento di Attuazione con riguardo al provvedimento disciplinare.

Ove fossero riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto e ne dà comunicazione all'iscritto ed all'Esecutivo Nazionale della UILPA. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto.

Accertata la rispondenza delle procedure, il Collegio dei Probiviri, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso. È facoltà del Collegio convocare tutte le parti che ritenga necessario sentire.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere accolto o respinto. Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare. Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti. Il pronunciamento da parte del Collegio dei Probiviri conclude il giudizio per qualsiasi livello della UILPA.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata, di norma, nei 5 giorni successivi alla data di decisione. Al contempo deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso all'Esecutivo Nazionale nonché alla struttura che ha segnalato il caso.

La Segreteria Nazionale si adopera ed adotta interventi e decisioni per ovviare ad eventuali ritardi, omissioni o inadempienze del Collegio dei Probiviri, o dei suoi componenti, che pregiudichino o impediscano la funzionalità dell'Organo.

Art. 12 **I collegi dei revisori dei conti, modalità operative**

Nella UILPA sono previsti Collegi dei Revisori dei conti ai diversi livelli dell'articolazione: nazionale, regionale e territoriale, nonché nei Sindacati di Settore nelle loro articolazioni nazionale, regionali e territoriali e nel Coordinamento Nazionale UILPA MAE. Ognuno di questi Organi, eletto dal rispettivo Congresso, opera con riferimento alla singola struttura della UILPA e con riguardo alle politiche economico-finanziarie in capo alla stessa. Ciò non di meno, le operatività e le modalità di azione dei diversi Collegi dei revisori dei conti sono le medesime, di seguito descritte.

Possono essere componenti del Collegio dei Revisori dei conti nazionali della UILPA coloro che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- abilitazione all'iscrizione all'albo nazionale dei revisori legali;
- abilitazione all'iscrizione all'albo nazionale dei dottori commercialisti e/o degli avvocati;
- comprovata esperienza nell'esercizio della funzione di revisore dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti viene convocato almeno ogni tre mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Tesoriere della medesima articolazione UILPA. La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze. Copia del verbale deve essere consegnata alla Segreteria ed al Tesoriere, di norma, entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della verifica.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

CAPITOLO II

NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 13 **Convocazione degli organismi**

La convocazione dei Consigli nazionali, regionali e territoriali nonché degli Esecutivi, laddove esistenti, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori avviene per iscritto, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto ma, nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno, il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

La convocazione delle Segreterie, ai diversi livelli, va, di norma, concordata da parte del Segretario Generale con i componenti e con il Tesoriere. Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli Organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qualsiasi tipo – sia interne alla struttura che esterne – ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni Organo deve provvedere alla redazione di un verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dai partecipanti.

Il verbale, redatto a cura di un soggetto designato dall’Organo tra i suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

I componenti di ogni Organo, nazionale, regionale, territoriale e dei Sindacati di Settore che non partecipino per tre volte successive e senza giustificazione preventiva alle riunioni dello stesso, regolarmente convocate, decadono automaticamente dall’incarico.

Art. 14 Validità delle riunioni e delle decisioni degli organi

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le decisioni degli Organi statutarî della UILPA di qualsiasi livello sono valide, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50% + 1 dei presenti per l’assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l’approvazione del conto consuntivo e preventivo di spesa;
- b) 75% + 1 degli aventi diritto al voto per l’approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.

Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

Art. 15 **Sostituzioni e cooptazioni**

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli Organi statutari di qualsiasi grado e livello si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza, della rappresentanza territoriale o regionale e della rappresentanza di ambito o contesto lavorativo.

Nei casi in cui dovesse stabilmente venir meno un componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, il competente Organo di voto della Struttura provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo di controllo il nominativo del componente subentrante.

Nell'arco di tempo intercorrente fra un Congresso e l'altro, i Consigli nazionale, regionali e territoriali della UILPA, nonché gli omologhi Organi dei Sindacati di Settore, possono procedere a cooptazioni di ulteriori componenti nella percentuale massima del 10 % di quelli inizialmente previsti, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

Art. 16 **Limiti di mandato e di età Incompatibilità**

La norma di cui all'Art. 33, primo comma, dello Statuto relativa ai limiti di mandati in capo ai Segretari Generali nelle strutture UILPA di qualsiasi livello decorre dal primo Congresso di ogni struttura successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

La norma di cui all'Art. 33, secondo comma, dello Statuto, solo per quanto riguarda i componenti di segreteria ed i tesorieri, nelle strutture UILPA di qualsiasi livello, decorre a partire dal giorno successivo alla chiusura del 16° Congresso Confederale della UIL.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 33 comma secondo dello Statuto è consentito al personale in quiescenza ricoprire incarichi negli organismi elettivi, non esecutivi, delle strutture congressuali UILPA, purché in regola con l'iscrizione alla UIL Pensionati.

Le Segreterie dei rispettivi livelli sono tenute a vigilare sull'attuazione del presente articolo ed a segnalare alla Segreteria Nazionale della UILPA i casi di mancato adeguamento alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento in tema di incompatibilità e di limiti di età o mandato.

L'incompatibilità funzionale con incarichi dirigenziali nelle amministrazioni o enti opera nei confronti di coloro che siano chiamati a ricoprire ruoli nella gestione del personale e nelle relazioni sindacali. Coloro che si trovano in tali situazioni non possono ricoprire incarichi negli organi esecutivi di ogni livello della struttura UILPA.

CAPITOLO III

I CONGRESSI

Art. 17 **Convocazione del congresso nazionale della UILPA**

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissate dal Consiglio Nazionale nel rispetto dei modi ed entro i tempi stabiliti dal Regolamento Congressuale confederale. Il Consiglio Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero dei delegati di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali.

Il Congresso Nazionale è preceduto dalla complessiva stagione congressuale della UILPA, con convocazione delle Assemblee degli organismi di base, dei Congressi dei Sindacati Territoriali e Regionali, nonché dei Congressi, ai diversi livelli, dei Sindacati di Settore e del Coordinamento UILPA MAE.

Art. 18 **Elezione dei delegati**

Per assicurare il processo democratico all'interno della UILPA, nel percorso congressuale gli organismi di base eleggono propri delegati ai Congressi Territoriali; i Congressi Territoriali eleggono propri delegati

ai Congressi Regionali ed al Congresso Nazionale, nel numero ad essi assegnato all'atto di convocazione del congresso stesso.

I Congressi dei Sindacati Nazionali di Settore e del Coordinamento Nazionale UILPA MAE eleggono i delegati al Congresso Nazionale della UILPA.

I Congressi Territoriali della UILPA, i Congressi Regionali della UILPA ed il Congresso Nazionale della UILPA eleggono propri delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture confederali.

Nell'elezione dei delegati si dovrà puntare a realizzare la rappresentanza delle diverse esperienze lavorative, settori, Istituti, Enti o Società datori di lavoro, articolazioni costituenti la struttura che realizza il congresso, nonché a valorizzare, quanto più possibile, le diversità di genere, le diverse età, le diversificate esperienze sindacali negli ambiti del lavoro e sul territorio.

Art. 19 Commissione elettorale centrale

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale della UILPA, su proposta della Segreteria Nazionale, nomina la Commissione Elettorale centrale composta da almeno 5 (cinque) componenti, tra cui il Presidente, che ha i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;
- decidere sui ricorsi per esclusione o inclusione di candidati.

Art. 20 Assemblee degli organismi di base della UILPA

Il Consiglio Territoriale uscente indice le Assemblee in tutti gli organismi di base della UILPA con almeno 5 iscritti. Per gli organismi di base con meno di 5 iscritti, le modalità di partecipazione di costoro alla stagione congressuale saranno individuate dal regolamento congressuale.

Scopi delle assemblee di base sono:

- esaminare e discutere l'attività dell'organismo di base;
- suggerire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato;
- eleggere i delegati al Congresso del Sindacato Territoriale in proporzione al numero degli iscritti e sulla scorta delle norme all'uopo emanate dal Consiglio Territoriale uscente;
- rinnovare il Consiglio direttivo dell'organismo di base GAU.

Le Assemblee di base saranno valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda convocazione (che dovrà seguire di almeno mezz'ora la prima) qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Le Assemblee vengono convocate con avvisi postali indirizzati a tutti gli iscritti o con manifesto affisso all'ingresso della sede dell'organismo di base o nelle apposite bacheche per l'informazione sindacale nei luoghi di lavoro, almeno una settimana prima dell'Assemblea.

All'apertura dell'Assemblea si procederà alle seguenti nomine:

- Presidenza;
- Commissione Elettorale e di scrutinio.

La Presidenza, che può essere composta da uno o più membri, ha il compito di:

- dirigere i lavori dell'Assemblea garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- nominare il segretario verbalizzante, che dovrà provvedere alla stesura di un resoconto succinto dei lavori dell'Assemblea;
- recapitare alla Segreteria Territoriale della UILPA l'ordine del giorno dei lavori ed il verbale dell'Assemblea regolarmente compilato entro e non oltre due giorni dal termine dell'Assemblea stessa.

La Commissione Elettorale e di scrutinio, che deve essere composta da almeno tre membri, compila le liste dei candidati, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Assemblea.

La relazione sull'attività sindacale ed organizzativa e l'esposizione delle tesi saranno svolte da un componente della Segreteria territoriale uscente. Ultimati gli interventi sulla relazione e sulle tesi, i relatori hanno diritto di replica prima delle votazioni.

Art. 21 Congressi dei sindacati territoriali e regionali della UILPA

All'apertura dei lavori del Congresso, Territoriale o Regionale, i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza che deve essere composta da almeno tre membri.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- provvedere alle elezioni per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - Commissione Verifica Poteri;
 - Commissione Elettorale e di scrutinio;
 - Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali;
- provvedere, con l'ausilio di eventuale segretario verbalizzante, alla compilazione del verbale ed alla stesura di un resoconto dei lavori del Congresso.

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da tre membri. Essa riceve dalla Segreteria uscente l'elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali delle rispettive Assemblee di base, ne verifica la legittimità e controlla inoltre che ogni delegato sia in possesso di un numero di deleghe non superiore a due, compresa la propria. Provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

La Commissione Elettorale e di scrutinio deve essere composta da almeno tre componenti. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, compila le liste dei candidati. I membri della Commissione Elettorale

e di scrutinio non potranno figurare sulle liste dei candidati; qualora il Congresso suggerisse la candidatura di uno o più componenti la Commissione Elettorale, si dovrà provvedere alla loro sostituzione nella Commissione stessa.

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali deve essere composta da almeno tre componenti. In base alla volontà e all'indirizzo palesati negli interventi dei delegati, procederà alla preparazione delle risoluzioni congressuali. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Congresso.

Art. 22 Elezioni di 1° e di 2° grado

Le elezioni nei GAU, così come negli organismi di base dei Sindacati di Settore, sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutti gli iscritti, alla data di convocazione del Congresso, in regola con la tessera UILPA e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso un delegato già eletto. Ogni delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui rappresentati.

Art. 23 Elezione degli organi statutari

L'elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli Organi statutari di voto e di controllo delle strutture della UILPA avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto.

In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'Organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UILPA.

L'elezione dei delegati per le istanze superiori della Unione di Categoria o per le istanze confederali avviene con voto palese su lista unica concordata.

CAPITOLO IV

RESPONSABILITÀ GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 24 **Conti correnti delle strutture**

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UILPA di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella del Tesoriere della struttura.

Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e politico – organizzativa sancita dal vigente Statuto UILPA, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito da parte delle strutture UILPA di livello regionale e territoriale è subordinata al rilascio di una attestazione da parte dell'Ufficio Organizzazione della UILPA Nazionale dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta.

Uguale procedura va seguita per i Sindacati di Settore di livello nazionale; il livello nazionale di ogni Sindacato di Settore assolve agli analoghi adempimenti e adotta la medesima procedura nei confronti delle strutture di livello regionale e di livello territoriale del medesimo.

Art. 25 **Trasparenza amministrativa**

Tutte le strutture della UILPA dotate di una qualche autonomia economico – finanziaria (per cui tutti i livelli regionali e territoriali, ma anche le articolazioni nazionali, regionali e territoriali dei Sindacati di Settore) devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale.

Le medesime strutture sono tenute, inoltre, ad effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti ed a conservare tutti gli estratti conto bancari e la relativa documentazione contabile per almeno 10 anni a decorrere dalla data di approvazione del rendiconto.

I sindacati Regionali e Territoriali della UILPA sono tenuti a depositare presso la UILPA Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo obbligatorio ad acta della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi. Questa disposizione decorre a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale.

Questa disposizione e procedura vale per i Sindacati di Settore di livello nazionale; il livello nazionale di ogni Sindacato di Settore è destinatario della medesima disposizione e procedura da parte delle strutture di livello regionale e di livello territoriale del medesimo.

Per supportare le strutture regionali e territoriali negli adempimenti, verificando che le norme e le procedure fissate nello Statuto e nei Regolamenti di Attuazione in merito alla gestione economico finanziaria siano osservate e seguite, la UILPA si dota di specifici strumenti quali momenti di verifica interna.

Art. 26 **Rendiconti e preventivi di spesa**

Tutte le strutture della UILPA sono tenute a sottoporre entro il 30 aprile di ogni anno, al competente organo, per la loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per l'anno in corso.

Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 aprile, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla UILPA Nazionale. Il rendiconto consuntivo deve essere corredato, dalle strutture che abbiano obblighi previdenziali a fronte di rapporti di lavoro in essere, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Questa disposizione decorre a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale.

Il rendiconto di spesa e la situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornati alla data dell'evento e preventivamente verificati dal Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati al Congresso. Devono altresì essere presentati all'Organo di voto nel caso di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura.

Sul verbale di riunione dell'Organo che approva il conto consuntivo di spesa deve essere riportato anche il risultato di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero alla data di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura UILPA.

Gli organi abilitati all'approvazione del rendiconto consuntivo di spesa sono: per i Sindacati Regionali della UILPA e per i Sindacati Territoriali della UILPA i rispettivi Consigli.

Analoghi obblighi, anche temporali, sono previsti in capo ai Sindacati di Settore ai diversi livelli.

L'esame e l'approvazione del rendiconto e del preventivo di spesa a livello nazionale della UILPA avvengono da parte dell'Esecutivo Nazionale. A motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, né all'approvazione dei rendiconti

economici e dei preventivi di spesa, nei seguenti Sindacati Territoriali: Forlì, Massa Carrara, Ravenna, Trapani. Questo elenco verrà automaticamente modificato a seguito di decisioni della UIL relative all'accenramento o al decentramento della gestione delle risorse economiche negli ambiti territoriali confederali.

Art. 27 Deposito dei rendiconti e dei preventivi di spesa

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del verbale di approvazione nonché del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto bancari o postali intestati alla struttura ed aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente:

- presso la Segreteria Nazionale della UILPA: dai Sindacati Regionali e dai Sindacati Territoriali della UILPA, dall'articolazione nazionale dei Sindacati di Settore;
- presso la Segreteria Nazionale dei Sindacati di Settore da parte delle loro articolazioni regionali e territoriali.

In caso di mancato deposito del rendiconto consuntivo di spesa entro i termini indicati, il Tesoriere deve motivare tempestivamente alla struttura presso cui avrebbe dovuto depositare la predetta documentazione contabile le motivazioni che hanno impedito il deposito stesso. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia ottemperato al deposito del rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente e del conto preventivo per l'anno in corso, il Tesoriere decade e viene disposta, con procedura di urgenza, la gestione amministrativa ad acta per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 28 **Sottoscrizioni**

Sono fonti di finanziamento anche le sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dal Consiglio nazionale, regionale o territoriale o dei Sindacati di Settore con specifica finalità. Dell'iniziativa deve essere portata a conoscenza preventiva la Segreteria Nazionale, così come deve essere data tempestiva e chiara informazione ai lavoratori interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta e successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte.

Sono altresì fonti di finanziamento i contributi volontari versati, individualmente o in gruppo, da lavoratori quale modalità di sostegno all'attività sindacale.

Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al soggetto che effettua il versamento deve essere rilasciata ricevuta.

Art. 29 **Natura degli incarichi sindacali**

Qualsiasi incarico assunto all'interno della UILPA, a qualsiasi livello ed in qualsivoglia articolazione o struttura comunque connessa, è il risultato di un processo elettivo ed ha un carattere politico.

Qualsiasi incarico, pertanto, non dà luogo a corresponsione di retribuzione né prevede di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro.

Art. 30 **Responsabilità**

Il Tesoriere della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'articolo 43 dello Statuto.

CAPITOLO V

GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

Art. 31 **Potere di intervento**

In caso di oggettivo malfunzionamento e/o inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della UILPA e/o della UIL, nonché di violazioni statutarie da parte dei Sindacati Territoriali o Regionali, l'Esecutivo Nazionale della UILPA ha l'obbligo di intervenire mediante la gestione straordinaria.

L'Esecutivo Nazionale della UILPA, allorquando dispone la gestione straordinaria, è tenuto a notificare alla Segreteria Confederale del livello corrispondente all'articolazione oggetto dell'intervento, di norma entro 5 (cinque) giorni dalla data della decisione, la delibera, corredata con le indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria e sul nominativo del Commissario.

Art. 32 **Congresso straordinario**

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo delle strutture verso le quali è stato disposto un intervento straordinario, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, avviene in sede di Congresso straordinario della strut-

tura stessa ovvero, qualora il Commissario straordinario accerti che vi sia un ampio accordo, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario.

In quest'ultima ipotesi, i delegati all'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dai rispettivi Organi di voto delle strutture sotto articolate e comunicati per iscritto e nei termini di rito, al Commissario Straordinario per la convocazione dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario, ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria, contenente anche il numero dei delegati di competenza di ciascun livello sotto articolato nonché le procedure elettorali, vengono fissati dal Commissario straordinario, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale e/o con la Segreteria nazionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

CAPITOLO VI

AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO

Art. 33 **Sanzioni e strutture competenti**

L'azione disciplinare compete all'Esecutivo Nazionale, anche sulla base di segnalazioni da parte delle strutture territoriali che esercitano la sorveglianza verso i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione.

I provvedimenti sono adottati con la seguente casistica:

- il richiamo scritto può essere adottato dall'Esecutivo Nazionale con la maggioranza semplice dei presenti;
- la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Esecutivo Nazionale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- l'espulsione può essere proposta all'Esecutivo Confederale Nazionale con decisione adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Nei casi di particolare gravità e comprovata urgenza, i provvedimenti disciplinari previsti ai precedenti punti a) e b) possono essere adottati dalla Segreteria Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente Organo alla sua pri-

ma riunione utile e ratificato con la stessa maggioranza sopra prevista per le diverse fattispecie.

Art. 34 Procedure di garanzia

Gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto, da parte della Segreteria Nazionale, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Esecutivo Nazionale.

L'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire contro deduzioni scritte all'Organo.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare sia adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti devono essere contestati, dalla Segreteria Nazionale, insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. In questo caso le contro deduzioni scritte devono essere inoltrate al Collegio dei Probiviri insieme al ricorso.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'Esecutivo Nazionale dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente operativo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va comunicato per iscritto, di norma, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;
- al Collegio dei Probiviri;
- alla Struttura Confederale di appartenenza del soggetto nei confronti del quale è stato assunto il provvedimento disciplinare.

Art. 35 Ricorsi

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona interessata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, unico Organo abilitato a decidere per ogni livello dell'articolazione organizzativa della UILPA.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata al Presidente del Collegio dei Probiviri oppure all'Organo che ha comunicato la sanzione disciplinare disposta, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso il soggetto interessato deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente del Collegio dei Probiviri dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.

© **Edit Edizioni**

Via U. de Carolis 4 - 00136, Roma (RM) - IT

I edizione, luglio 2017

Isbn 978-88-94889-01-7

È vietata la copia e la pubblicazione, totale o parziale, del materiale se non a fronte di esplicita autorizzazione scritta dell'editore e con citazione esplicita della fonte.

Tutti i diritti riservati.

Impaginazione e stampa: Eureka3 S.r.l. - Roma